

Codice A1816A

D.D. 9 marzo 2017, n. 661

R.D. 523/1904 - Polizia Idraulica 5593. Lavori di manutenzione all'opera di presa sul torrente Grana, a valle del concentrico, in comune di Valgrana (CN). PROROGA dei termini dell'autorizzazione idraulica assentita con Determinazione Dirigenziale n. 462/A1816A del 29/02/2016. Richiedente: Consorzio Irriguo Bedale del Molino di Caraglio (CN)

In data 27/02/2017 il Sig. Giacomo Abbà, in qualità di presidente del Consorzio Irriguo Bedale del Molino di Caraglio, con sede presso il Municipio di Caraglio, Piazza Giolitti 5, ha presentato istanza per la proroga dell'autorizzazione idraulica rilasciata dallo scrivente Settore con D.D.462/A1816A del 29/02/2016 (Polizia Idraulica n.5593), per la realizzazione dei lavori di manutenzione all'opera di presa sul torrente Grana, a valle del concentrico, in comune di Valgrana.

Preso atto che i lavori sono iniziati il giorno 20/12/2016 e che le condizioni dell'area non sono mutate rispetto alle condizioni originarie.

Considerato che gli interventi rimangono quelli di cui alla precedente autorizzazione idraulica.

La proroga di anni 1 (uno) del termine per l'esecuzione dei lavori in oggetto, a far data dal 28/02/2017, è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque del torrente Grana.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visti gli artt. 89-90 del D.P.R. 616/77;
- vista la L.R. n. 40/98 e s.m.i;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.D. n.462/A1816A del 29/02/2016;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la proroga di anni 1 (uno) a far data dal 28/02/2017, dei termini per l'esecuzione dei lavori indicati nella Determinazione Dirigenziale n. 462/A1816A del 29/02/2016.

I lavori dovranno essere realizzati nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati allegati alla precedente autorizzazione, senza alcuna modificazione, e dovranno rispettare tutti i contenuti prescrittivi in essa indicati.

La presente proroga si intende accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca dell'autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
dott. for. Elio PULZONI